

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI COMUNALI E PROVINCIALI

Ai Congressi Comunali (già Assemblee Comunali), che si svolgeranno dal 15 dicembre 2014, e ai Congressi Provinciali si applicheranno le seguenti norme:

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI COMUNALI E PROVINCIALI

SEZIONE I DEI CONGRESSI COMUNALI

ART. 1 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI COMUNALI

In tutti i comuni nei quali sia stato raggiunto l'obiettivo previsto dal Coordinamento Nazionale, relativo al numero minimo di adesioni, si terranno i congressi comunali, convocati dal Coordinatore Provinciale secondo un calendario definito d'intesa con il Coordinamento Regionale. Qualora il Coordinatore Provinciale non provveda, supplisce il Coordinatore Regionale. I congressi eleggono il Coordinatore Comunale, i membri del Comitato Comunale (questi ultimi nei soli comuni nei quali il numero di soci sia superiore a 10), e i delegati al Congresso Provinciale. Il Coordinatore e i membri del Comitato rimangono in carica tre anni. Nei comuni nei quali non sia stato raggiunto il numero minimo di 10 soci, si può procedere all'elezione del solo Coordinatore (l'elezione del Comitato è facoltativa).

Eventuali deroghe al requisito minimo di iscritti necessario per poter svolgere i congressi, di cui al precedente comma, possono essere decise dal Coordinamento Nazionale, anche su proposta del Coordinatore Regionale di competenza.

ART. 2 – CONGRESSO COMUNALE

Il Congresso Comunale è costituito dai soci, iscritti e residenti nel territorio del Comune. Elege il Coordinatore Comunale, i membri elettivi del Comitato Comunale che durano in carica per un triennio. Elege anche i delegati al Congresso Provinciale.

Il numero dei componenti elettivi del Comitato Comunale è così determinato:

Comuni fino a 5.000 abitanti: 6 componenti;

Comuni fino a 15.000 abitanti: 10 componenti;

Comuni fino a 30.000 abitanti: 15 componenti;

Comuni fino a 50.000 abitanti: 20 componenti;

Comuni fino a 100.000 abitanti: 25 componenti;

Comuni oltre i 100.000 abitanti: 30 componenti.

Eventuali deroghe a tale ripartizione potranno essere decise dal Coordinatore Regionale d'intesa con il Coordinatore Provinciale.

ART. 3 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

Il Coordinatore Provinciale convoca il Congresso, con un anticipo non inferiore a 10 giorni, secondo un calendario predisposto dal Coordinatore Regionale, in base alle indicazioni del Coordinamento Nazionale.

La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea, gli orari delle votazioni, e il numero degli eligendi, avverrà mediante lettera personale, per via postale o telematica, a tutti gli aventi diritto.

La convocazione dovrà contenere, inoltre, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l'ordine del giorno.

Laddove non si proceda nei tempi previsti alla convocazione dei Congressi, il Coordinatore Regionale potrà provvedere direttamente o attraverso la nomina di un Commissario "*ad acta*", al fine di garantire la convocazione e lo svolgimento dei Congressi.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO COMUNALE

Partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo ai Congressi Comunali tutti i soci maggiorenni residenti nel Comune in regola con il tesseramento al 30 novembre 2014, e i "Grandi Elettori", definiti dall'art. 11 del presente Regolamento, in regola con il tesseramento e con il versamento del contributo mensile al Movimento previsto per la rispettiva categoria di elezione.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno forniti ai Coordinatori Provinciali dal Coordinamento Nazionale. Gli elenchi dei Presidenti di Club Forza Silvio della Provincia sono forniti al Coordinatore Provinciale dal Coordinamento Nazionale sulla base di quanto certificato dal Settore Ufficio Nazionale Club.

ART. 5 - PRESIDENZA DEI CONGRESSI E SEGGI ELETTORALI

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Coordinatore Regionale, che potrà delegare in tutto o in parte tale adempimento ai Coordinatori Provinciali.

All'apertura dei lavori il Congresso può procedere alla nomina di due componenti l'Ufficio di Presidenza del Congresso. Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

ART. 6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura a Coordinatore Comunale deve essere collegata ad una mozione programmatica e ad una lista di candidati a membri del Comitato Comunale; il numero dei candidati per ciascuna lista può essere superiore al numero degli eligendi, fino ad un numero massimo del 20% con arrotondamento all'unità superiore.

Tali candidature devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci; devono pervenire al Coordinatore Provinciale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Comunale. Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola lista collegata ad un candidato Coordinatore.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

Le candidature a Delegato al Congresso Provinciale sono personali, non vengono raccolte in liste e devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto al Congresso oppure 100 soci, devono pervenire al Coordinatore Provinciale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Comunale.

Per quanto riguarda l'elezione dei Delegati al congresso provinciale, ogni avente diritto al congresso può sottoscrivere più di una candidatura a Delegato, ma in numero non superiore a quella degli eligendi.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

E' consentito inviare a mezzo fax o per posta elettronica copia dei documenti originali relativi alla presentazione delle candidature. Gli originali dovranno essere comunque consegnati al Presidente del Congresso prima dell'apertura dei lavori del Congresso.

ART. 7 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

La convocazione dovrà contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 6 ore, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento delle Assemblee, con i Coordinatori Regionali.

ART. 8 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento personale, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ART. 9 – VOTAZIONI

Le votazioni per l'elezione del Coordinatore comunale, del Comitato comunale e dei delegati al Congresso Provinciale, avvengono a scrutinio segreto mediante schede.

ART. 10 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Ogni socio potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore comunale e per la lista ad esso collegata. Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Comitati comunali l'elettore non può esprimere preferenze.

I seggi spettanti a ciascuna delle liste sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista alla quale è collegato.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo del Comitato, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista.

Per l'elezione dei Delegati al Congresso Provinciale, i quali non sono raccolti in liste, ogni socio può indicare un numero di candidati non superiore a 1/3 degli eligendi.

Vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di delegato al Congresso Provinciale, subentra il primo dei non eletti in graduatoria.

A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

ART. 11 - GRANDI ELETTORI

Sono Grandi Elettori, ai fini dell'elezione degli organi comunali, i soci del Movimento residenti nel Comune eletti a far parte di Assemblee Rappresentative a partire da Consigliere Circostrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del Comune.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono Grandi Elettori tutti i Consiglieri Comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono Grandi Elettori i consiglieri comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia.

Gli Assessori comunali e regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori.

Nei Comuni superiori a 15 mila abitanti sono inoltre considerati Grandi Elettori i soci residenti nel Comune che siano Presidenti dei Club Forza Silvio, regolarmente costituiti alla data del 2 ottobre 2014 ed affiliati, entro il 30 novembre 2014, secondo quanto previsto dal primo comma art. 12 del Regolamento dei Club Forza Silvio riguardo l'iscrizione al Movimento Politico Forza Italia, che comprendano almeno 25 iscritti a Forza Italia residenti nello stesso Comune.

ART. 12 - VOTO PONDERATO DEI GRANDI ELETTORI

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato, attraverso le seguenti modalità, nella votazione del Coordinatore Comitato Comunale:

a) si calcola il 50% (con arrotondamento all'unità superiore) degli aventi diritto al voto alla data di convocazione dell'assemblea (nei comuni con un numero inferiore a 30 iscritti la percentuale è ridotta al 30%);

b) si divide il quoziente così ottenuto per il numero dei Grandi Elettori aventi diritto al voto nel Congresso. La cifra così ottenuta, arrotondata all'unità superiore, corrisponde al voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore. Non viene considerato, per determinare il valore del voto ponderato, il voto eventualmente espresso dal grande Elettore in qualità di socio.

c) ai Grandi Elettori sarà consegnato un numero di schede pari al valore del voto ponderato a loro attribuito, ma in ogni caso tale valore non potrà essere superiore a 20 (ridotto a 5 nei Comuni con meno di 50 iscritti).

Nessun Grande Elettore può esercitare in uno stesso Congresso il voto ponderato più di una volta per ciascuna votazione, quand'anche sia eletto nell'ambito del territorio del comune a far parte di diverse assemblee rappresentative.

In tale eventualità, il numero totale dei Grandi Elettori della provincia aventi diritto al voto si intende computando una sola volta per coloro che si trovino nella condizione di cui al precedente comma. L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore Provinciale. Il Grande Elettore eventualmente non incluso in tale elenco ha diritto, attestando la propria qualifica, di esercitare il voto ponderato.

ART. 13 – MODALITA' DI CALCOLO DEI DELEGATI ELETTIVI AL CONGRESSO PROVINCIALE

Ogni congresso comunale elegge un numero di delegati al Congresso Provinciale pari a:

- a) 1 delegato di diritto per ciascun Congresso Comunale svolto in base all'articolo 1;
- b) 1 delegato ogni 360 voti, o frazione superiore a 180, ottenuti dalla lista di Forza Italia alle più recenti elezioni europee in quel comune.

Qualora il rapporto tra i voti ottenuti dalla lista di Forza Italia e i soci residenti in quel comune sia superiore a 20, il numero dei delegati calcolato ai sensi del comma 1 lettera b) del presente articolo, viene così ridotto:

- di $1/5$, con arrotondamento all'unità inferiore, qualora il rapporto voti/soci sia superiore a 20, ma inferiore a 30;
- di $1/4$, con arrotondamento all'unità inferiore, qualora il rapporto voti/soci sia superiore a 30, ma inferiore a 45;
- di $1/3$, con arrotondamento all'unità inferiore, qualora il rapporto voti/soci sia superiore a 45, ma inferiore a 60;
- della metà, con arrotondamento all'unità inferiore, qualora il rapporto voti/soci sia superiore a 60, ma inferiore a 120;
- dei $3/4$, con arrotondamento all'unità inferiore, qualora il rapporto voti/soci sia superiore a 120.

Il numero dei Delegati elettivi di ciascun Comune sarà comunicato dal Coordinamento Nazionale sulla base dei parametri di cui al presente articolo.

ART. 14 – VERBALI OPERAZIONI DI VOTO

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di ogni Congresso ritira i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio, li consegna al Coordinatore Provinciale, il quale ne dà comunicazione al Coordinamento Regionale e al Coordinamento Nazionale.

ART. 15 – QUOTE GARANTITE

Nella parte elettiva del Comitato Comunale ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a $1/3$ del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva del Comitato Comunale uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a $1/3$, verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di $1/3$ degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista ai sensi del secondo comma del presente articolo non verranno attribuiti.

SEZIONE II DEI CONGRESSI PROVINCIALI

ART. 16 – CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale elegge il Coordinatore Provinciale e i membri elettivi del Comitato Provinciale.

ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE

Partecipano con diritto di voto ai Congressi Provinciali:

- a) i delegati eletti nei Congressi Comunali;
- b) i delegati di diritto al Congresso Provinciale: Coordinatori Comunali, Consiglieri Comunali eletti con sistema elettorale a turno unico purché si sia svolto il congresso comunale, Presidenti di circoscrizione, i Presidenti dei Club Forza Silvio, regolarmente costituiti alla data del 2 ottobre 2014 ed affiliati, entro il 30 novembre 2014, secondo quanto previsto dal primo comma art. 12 del Regolamento dei Club Forza Silvio riguardo l'iscrizione al Movimento Politico Forza Italia, e con almeno 25 iscritti a Forza Italia residenti nello stesso Comune di residenza del Presidente.
- c) i "Grandi Elettori".

Tutti i componenti del congresso provinciale devono essere iscritti al Movimento e la relativa domanda di adesione deve essere pervenuta al Settore Adesioni entro il termine previsto dal Coordinamento Nazionale.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno forniti ai Coordinatori Provinciali dal Coordinatore Regionale. Gli elenchi dei Presidenti di Club Forza Silvio della Provincia sono forniti al Coordinatore Provinciale dal Coordinamento Nazionale sulla base di quanto certificato dal Settore Ufficio Nazionale Club.

ART. 18 – COORDINATORE PROVINCIALE

Il Coordinatore Provinciale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale.

Resta in carica 3 anni.

Il Coordinatore Provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della provincia, in linea con le scelte operate dagli organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

In caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore Provinciale è sostituito dal Vice Coordinatore Provinciale di cui all'art. 19, I c.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni, il Comitato Provinciale convoca il Congresso Provinciale per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Il Coordinatore convoca e presiede il Comitato Provinciale secondo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21 del presente regolamento.

ART. 19 – VICE COORDINATORI PROVINCIALI

Il Comitato Provinciale nomina un Vice Coordinatore Provinciale su proposta del Coordinatore Provinciale.

E' inoltre proclamato di diritto Vice Coordinatore Provinciale il primo candidato non eletto alla carica di Coordinatore Provinciale che abbia ottenuto almeno il 30% dei voti.

In mancanza dei requisiti del comma precedente, si procede alla nomina del solo Vice Coordinatore proposto dal Coordinatore Provinciale, e pertanto ogni riferimento nel presente

articolato ai Vice Coordinatori Provinciali si deve intendere relativo al solo Vice Coordinatore di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 20 – COMITATO PROVINCIALE

Compongono con diritto di voto il Comitato Provinciale i soci che siano:

- A. il Coordinatore Provinciale;
- B. i Coordinatori Comunali del Capoluogo della Provincia e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti;
- C. i membri dell'Ufficio di Presidenza iscritti nella provincia;
- D. i Responsabili Provinciali di Forza Italia "Giovani per la Libertà" e Forza Italia Seniores;
- E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia;
- F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale;
- G. il Sindaco e il Capogruppo nel Comune Capoluogo;
- H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia;
- I. il Dirigente dell'Ufficio Provinciale Club;
- J. i membri eletti dal Congresso Provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, L, M;
- K. i Vice Coordinatori Provinciali;
- L. i Responsabili di Settore Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;
- M. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto)*;

**se non già membro ad altro titolo.*

I Parlamentari Europei, i Senatori, i Deputati Nazionali, i Consiglieri Regionali fanno parte del Comitato Provinciale o del Comitato Cittadino corrispondente al Congresso nel quale esercitano la loro funzione di Grandi Elettori ai sensi dei successivi art. 30-31.

Il Comitato Provinciale:

- è convocato e presieduto dal Coordinatore Provinciale;
- deve essere convocato ogni qualvolta lo deliberi il Comitato Provinciale, o ne facciano richiesta almeno il 40 % dei membri del Comitato stesso, con specifica indicazione di un ordine del giorno; in questi casi il Coordinatore deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto, la sfiducia al Coordinatore Provinciale. In questo caso si procede ai sensi dell'art. 58 dello Statuto ai fini della ricostituzione degli Organi Provinciali;
- approva il conto consuntivo e preventivo.

ART. 21 – GIUNTA ESECUTIVA

Il Coordinatore Provinciale, i Vice Coordinatori Provinciali, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Provinciali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Provinciale, la Giunta Esecutiva Provinciale per l'attuazione delle delibere degli organi Provinciali.

ART. 22 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

Il Coordinatore Provinciale convoca il Congresso, con un anticipo non inferiore a 15 giorni, secondo un calendario predisposto dal Coordinatore Regionale e approvato dal Coordinamento Nazionale.

La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea, gli orari delle votazioni, e il numero degli eligendi, avverrà mediante lettera personale, per via cartacea o telematica, a tutti gli aventi diritto.

La convocazione dovrà contenere, inoltre, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l'ordine del giorno.

ART. 23 – ESERCIZIO DEI DIRITTI ASSOCIATIVI

Partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo i delegati e i "Grandi Elettori" in regola con l'adesione entro il termine previsto dal Coordinamento Nazionale.

ART. 24 – PRESIDENZA DEI CONGRESSI E SEGGI ELETTORALI

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Coordinamento Nazionale.

All'apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale.

Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

ART. 25. – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura a Coordinatore Provinciale deve essere collegata ad una mozione programmatica e ad una lista di candidati a membro del Comitato Provinciale.

Il numero dei componenti elettivi del Comitato, determinato secondo quanto previsto dagli art. 20 del presente regolamento, è individuato dal Coordinatore Regionale e comunicato al Coordinamento Nazionale e a ciascun Comitato Provinciale in tempo utile per procedere alla convocazione.

Il numero dei candidati per ciascuna lista può essere superiore al numero degli eligendi in misura non superiore al 20%.

Le candidature a Coordinatore e le liste ad esse collegate devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto al Congresso; devono pervenire al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Provinciale. Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola candidatura a Coordinatore.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

ART. 26 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

La convocazione dovrà inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo adeguato di apertura dei seggi, per consentire ai delegati, in considerazione del loro numero, di partecipare secondo orari e modalità da concordare con i Coordinatori Regionali.

ART. 27 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Ogni avente diritto dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento personale, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ART. 28- QUOTE GARANTITE

Nella parte elettiva del Comitato Provinciale ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a 1/3 del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva del Comitato Provinciale uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3, verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di 1/3 degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista ai sensi del secondo comma del presente articolo non verranno attribuiti.

ART. 29 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Ogni delegato potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore Provinciale e per la lista ad esso collegata.

Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Comitati Provinciali il delegato non può esprimere preferenze.

I seggi spettanti nel Comitato a ciascuna delle liste, sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore, e applicato al totale degli eligendi nel Comitato Provinciale.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

La stessa graduatoria di presentazione viene utilizzata per l'attribuzione dei seggi nel Comitato.

Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista alla quale è collegato.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo del Comitato, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista.

A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

ART. 30 – GRANDI ELETTORI

Sono Grandi Elettori i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali, Sindaci e Consiglieri Comunali eletti con sistema elettorale a doppio turno, purché sia costituito il Comitato Comunale.

Gli Assessori Regionali e Provinciali, nonché gli Assessori Comunali dei Comuni con il sistema elettorale a doppio turno nei Comuni dove sia costituito il Comitato Comunale, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si

siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori nella categoria corrispondente.

ART. 31 – GRANDI ELETTORI NON RESIDENTI

I Parlamentari Europei, i Senatori e i Deputati e i Consiglieri Regionali e Provinciali hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) i Parlamentari Nazionali ed Europei eletti in una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Coordinamento Nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

2) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Coordinamento Nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

3) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i consiglieri provinciali esercitano le prerogative di Grandi Elettori nel Congresso Provinciale della Provincia nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza;

4) nelle Province in cui sia compresa una Grande Città, i Consiglieri Provinciali partecipano al Congresso Provinciale o Cittadino a cui afferisce il rispettivo collegio di elezione, salvo quanto disposto dal comma successivo;

5) qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il Collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una Grande Città, e in parte sul territorio del resto della Provincia, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

ART. 32 – VOTO PONDERATO DEI GRANDI ELETTORI

I Grandi Elettori, di cui all'articolo precedente, esercitano il loro voto esclusivamente con voto ponderato per l'elezione del Coordinatore, del Comitato Provinciale attraverso le seguenti modalità:

a ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato pari a una percentuale del numero totale degli aventi diritto in ciascun Congresso Provinciale, stabilita in base alla carica elettorale ricoperta. Tale percentuale, corrisponde al:

5 % degli aventi diritto per ogni Parlamentare Nazionale ed Europeo, per il Presidente della Giunta Regionale, per il Presidente della Provincia e il sindaco del Comune capoluogo e comunque non superiore a 15 voti ciascuno;

4 % degli aventi diritto per ogni Consigliere Regionale e per il Sindaco eletto nei comuni con il sistema elettorale a doppio turno e comunque non superiore a 8 voti ciascuno;

0,5 % degli aventi diritto per ogni Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale eletto con il sistema elettorale a doppio turno e per ogni Sindaco e comunque non superiore a 3 voti ciascuno.

In ogni caso, il valore del voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore non può essere inferiore ad 1.

Ai Grandi Elettori saranno consegnate un numero di schede pari al valore del voto ponderato attribuito alla categoria corrispondente.

Nessun Grande Elettore può esercitare in una stessa elezione il voto ponderato più di una volta, quand'anche abbia titolo per appartenere a più di una categoria di Grandi Elettori.

Chi si trovasse in questa condizione sceglie in quale categoria di Grande Elettore esercitare il voto ponderato fra quelle alle quali appartiene.

L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore Provinciale.

Il Grande Elettore, eventualmente non incluso in tale elenco, ha diritto di esercitare il voto ponderato attestando la propria qualifica.

ART. 33 NORMA DI CHIUSURA

Il Responsabile Organizzazione è autorizzato alla emanazione di tutte le ulteriori norme necessarie allo svolgimento dei congressi comunali, provinciali o di grande città e all'applicazione del presente regolamento. Tali norme entreranno immediatamente in vigore e saranno ratificate nella prima riunione utile del Comitato di Presidenza.

NORMA ATTUAZIONE ART. 33

In attuazione degli art. 4 e 8 dello Statuto, i soci residenti nei Comuni nei quali non siano stati raggiunti i requisiti minimi richiesti dall'art. 1 del regolamento dei Congressi Comunali e Provinciali, partecipano – ai soli fini dell'elezione dei delegati al Congresso Provinciale - al Congresso Comunale della città capoluogo di Provincia.

Nelle Province che comprendano una Grande Città ai sensi dell' art. 30 comma 3 dello statuto, i soci che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 partecipano - ai soli fini dell'elezione dei delegati al Congresso Provinciale - al Congresso Comunale della città più grande, per popolazione, della provincia, eccettuato il capoluogo.

I soci di cui al comma 1 concorrono a determinare, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del regolamento, il numero di delegati al Congresso Provinciale del comune nel quale esercitano il diritto di voto.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI GRANDI CITTÀ

Ai Congressi di Grandi Città, a parziale modifica ed attuazione della disciplina in materia, si applicheranno le seguenti norme:

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI GRANDI CITTÀ

ART. 1 - CONGRESSI DI GRANDI CITTÀ

Partecipano con diritto di voto ai Congressi di Grandi Città:

- a) gli iscritti al Movimento residenti nella Grande Città in regola con il tesseramento al 30 novembre 2014;
- b) i “Grandi Elettori”.

ART. 1 BIS – GRANDI ELETTORI

Sono Grandi Elettori i soci del Movimento eletti nell’ambito del territorio della Grande Città che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali o Metropolitani e Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione e il Sindaco della Grande Città. Gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all’atto iniziale della legislatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grande Elettore nella categoria corrispondente.

Sono inoltre considerati Grandi Elettori i soci residenti nella Grande Città che siano Presidenti dei Club Forza Silvio, regolarmente costituiti alla data del 2 ottobre 2014 ed affiliati, entro il 30 novembre 2014, secondo quanto previsto dal primo comma art. 12 del Regolamento dei Club Forza Silvio riguardo l’iscrizione al Movimento Politico Forza Italia, con almeno 25 iscritti a Forza Italia residenti nella Grande Città.

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l’elezione del Coordinatore, del Comitato e del Comitato Cittadino attraverso le seguenti modalità.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato pari ad una percentuale del numero totale dei votanti in ciascun Congresso di Grande Città, stabilita in base alla carica elettorale ricoperta. Tale percentuale, corrisponde al:

5 % del totale dei votanti per ogni Parlamentare Nazionale ed Europeo, per il Presidente della Giunta Regionale, e per il Sindaco e comunque non superiore a 50 voti ciascuno;

4 % del totale dei votanti per ogni Consigliere Regionale, il Presidente della Giunta Provinciale e comunque non superiore a 25 voti ciascuno;

0,5 % del totale dei votanti per ogni Consigliere Provinciale o Metropolitano, Consigliere Comunale e Presidente di Circoscrizione, e comunque non superiore a 10 voti ciascuno;

0,1 % del totale dei votanti per ogni Consigliere di Circoscrizione e comunque non superiore a 5 voti ciascuno;

0,1 % del totale dei votanti per ogni Presidente dei Club Forza Silvio e comunque non superiore a 2 voti ciascuno.

In ogni caso, il valore del voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore (che si aggiunge al voto esercitato come iscritto) non può essere inferiore ad 1.

ART. 1 TER – GRANDI ELETTORI NON RESIDENTI

I Parlamentari Europei, i Senatori e i Deputati e i Consiglieri Regionali e Provinciali o Metropolitani hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) I Parlamentari Nazionali ed Europei, eletti in una circoscrizione diversa da quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Nazionale e al Coordinamento Regionale di competenza entro il termine fissato da questi ultimi.

2) I Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Nazionale e al Coordinamento Regionale di competenza entro il termine fissato da questi ultimi.

3) I Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali esercitano le prerogative di Grandi Elettori nel Congresso della Grande Città nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza.

4) Nelle Province in cui sia compresa una Grande Città, i Consiglieri Provinciali partecipano al Congresso Provinciale o Cittadino a cui afferisce il rispettivo collegio di elezione, salvo quanto disposto dal comma successivo.

5) Qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il Collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una Grande Città e in parte sul territorio del resto della Provincia, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale, i Consiglieri Metropolitani e i Consiglieri Provinciali devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Il Congresso di Grande Città elegge il Coordinatore Cittadino ed il numero di membri del Comitato Cittadino previsti al successivo art.4 del presente regolamento.

ART. 2 - COORDINATORE CITTADINO

Il Coordinatore Cittadino è eletto a scrutinio segreto dal Congresso di Grande Città.

Resta in carica 3 anni.

Il Coordinatore rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della Grande Città in linea con le scelte operate dagli Organi Nazionali e Regionali.

In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Cittadino è sostituito dal Vice Coordinatore Cittadino di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni, il Comitato Cittadino convoca il Congresso di Grande Città per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Il Coordinatore Cittadino convoca il Comitato Cittadino secondo quanto disposto al successivo art.4 del presente regolamento.

ART. 3 - VICE COORDINATORI CITTADINI

Il Coordinatore Cittadino nomina un Vice Coordinatore Cittadino su proposta del Coordinatore Cittadino.

E' inoltre proclamato di diritto Vice Coordinatore Cittadino il primo candidato non eletto alla carica di Coordinatore Cittadino che abbia ottenuto almeno il 30% dei voti.

In mancanza dei requisiti del comma precedente, si procede alla nomina del solo Vice Coordinatore proposto dal Coordinatore Cittadino, e pertanto ogni riferimento nel presente articolato ai Vice Coordinatori Cittadini si deve intendere relativo al solo Vice Coordinatore di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 4 - COMITATO CITTADINO

Compongono, con diritto di voto il Comitato Cittadino i soci che siano:

- A. Il Coordinatore Cittadino;
- B. I Coordinatori Circostrizionali della Città;
- C. I membri del Comitato di Presidenza iscritti nel comune della Grande Città;
- D. I Responsabili Cittadini di Forza Italia "Giovani per la Libertà" e Seniores;
- E. Il Presidente o Vice Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, se residenti nel comune della Grande Città;
- F. Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale o di Città Metropolitana, se residenti nel comune della Grande Città;
- G. Il Sindaco ed il Capogruppo nel Consiglio Comunale;
- H. I Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nel comune della Grande Città ;
- I. il Dirigente dell'Ufficio Cittadino Club;
- J. I membri eletti dal Congresso di Grande Città, secondo le modalità di cui al successivo art.14 in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H, I, J, P,Q;
- K. I Vice Coordinatori Cittadini;
- L. i Responsabili di Settore Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;
- M. Il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto)*;
- N. Il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Circostrizione.

**se non già membro ad altro titolo.*

I Parlamentari Europei, i Senatori, i Deputati Nazionali, i Consiglieri Regionali fanno parte del Comitato Provinciale o del Comitato Cittadino corrispondente al Congresso nel quale esercitano la loro funzione di Grandi Elettori, ai sensi del precedente art. 1 bis.

Il Comitato Cittadino:

- è convocato e presieduto dal Coordinatore Cittadino, almeno ogni 6 mesi;
- deve essere convocato ogni qual volta lo deliberi il Comitato Cittadino, o ne facciano richiesta almeno il 40% dei membri del Comitato stesso, con specifica indicazione di un ordine del giorno. In questi casi, il Coordinatore deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto, la sfiducia al Coordinatore Cittadino. In questo caso si procede ai sensi dell'art. 58 dello Statuto ai fini della ricostituzione degli organi Cittadini.
- approva il conto consuntivo e preventivo.

ART. 5 - GIUNTA ESECUTIVA

Il Coordinatore Cittadino, i Vice Coordinatori Cittadini, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Cittadini di Settore costituiscono, in seno al Comitato Cittadino, la Giunta Esecutiva di Grande Città per l'attuazione delle delibere degli Organi Cittadini.

ART. 6 – MODALITA' DI VOTAZIONE DEI GRANDI ELETTORI

I Grandi Elettori di ciascuna categoria voteranno attraverso schede distinguibili. A ciascuna di tali schede, in sede di scrutinio, verrà assegnato un valore pari al voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori della categoria corrispondente.

Nessun Grande Elettore può esercitare in una stessa elezione il voto ponderato più di una volta, quando anche abbia titolo per appartenere a più di una categoria di Grandi Elettori. Chi si trovasse in questa condizione sceglie in quale fra le categorie di Grandi Elettori alle quali ha titolo per appartenere esercitare il voto ponderato.

Il numero di voti elettorali attribuito al voto ponderato individuale, per ciascuna categoria di Grandi Elettori, verrà calcolato tenendo conto delle modalità di cui all'art.1 del presente regolamento.

L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore Cittadino. Il Grande Elettore eventualmente non incluso in tale elenco ha diritto, attestando la propria qualifica, di esercitare il voto ponderato.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

Il Coordinatore Cittadino convoca, con avviso scritto e personale anche per via telematica ai singoli soci, con un anticipo non inferiore a 15 giorni, il Congresso di Grande Città (di seguito definito soltanto "Congresso") secondo un calendario predisposto dai Coordinatori Regionali ed approvato dal Coordinamento Nazionale. La convocazione dovrà contenere, oltre alla data, l'orario ed il luogo di svolgimento del Congresso, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, dell'ordine del giorno e del numero dei Delegati da eleggere al Congresso Nazionale.

ART. 8 - ESERCIZIO DEI DIRITTI ASSOCIATIVI

Partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo ai Congressi di Grande Città tutti i soci maggiorenni residenti nella Città in regola con il tesseramento al 30 novembre 2014, ed i "Grandi Elettori" residenti nella Città, in regola con il tesseramento entro il termine previsto dal Coordinamento Nazionale.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno trasmessi ai Coordinatori Regionali e Cittadini dal Coordinamento Nazionale. Gli elenchi dei Presidenti di Club Forza Silvio, di competenza del territorio della Grande Città, sono forniti al Coordinatore Provinciale dal Coordinamento Nazionale sulla base di quanto certificato dal Settore Ufficio Nazionale Club.

ART. 9 - PRESIDENZA CONGRESSI - SEGGI ELETTORALI

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Coordinamento Nazionale.

All'apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale. Si procederà quindi alla costituzione dei seggi

necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE

La candidatura a Coordinatore Cittadino deve essere collegata ad una mozione programmatica e ad una lista di candidati a membro del Comitato Cittadino.

Il numero dei componenti elettivi del Comitato, determinati secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, è individuato dal Coordinatore Regionale e comunicato al Coordinamento Nazionale e a ciascun Comitato Cittadino in tempo utile per procedere alla convocazione.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eligendi.

Le candidature devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci, devono essere depositate presso la sede regionale del Movimento ed indirizzate al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

ART. 11 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

La convocazione dovrà inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali. Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero. In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 6 ore consecutive, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento dei Congressi, con i Coordinatori Regionali.

ART. 12 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai sensi di legge.

ART. 13 - QUOTE GARANTITE

Nella parte elettiva del Comitato Cittadino ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a 1/3 del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva del Comitato Cittadino uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3, verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di 1/3 degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista ai sensi del secondo comma del presente articolo non verranno attribuiti.

ART. 14 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

Ogni socio potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore Cittadino e per la lista ad esso collegata.

Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Comitati Cittadini l'elettore non può esprimere preferenze; può invece aggiungere non più di due nominativi di iscritti al Movimento purché non inclusi in altre liste. Non è possibile aggiungere un nome di iscritto in calce ad una lista diversa a quella del Coordinatore votato.

Nel caso in cui l'elettore esprima solamente l'aggiunta ad una lista, senza indicazioni di voto per il Coordinatore, il voto viene attribuito anche al Coordinatore collegato alla stessa lista.

I seggi spettanti a ciascuna delle liste sono attribuiti con il metodo d'Hondt* sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore, ed applicato rispettivamente al totale degli eligendi.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista di cui fa parte. Ad integrazione della lista di candidati presentata, segue la graduatoria dei nomi eventualmente aggiunti. Tale graduatoria è determinata dal numero di aggiunte per ciascun socio. In caso di parità, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Fino al Congresso successivo, in caso di cessazione della qualità di membro elettivo del Comitato per decesso, dimissioni, decadenza o provvedimento probivirale, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione della lista. Solo dopo l'esaurimento dell'elenco dei candidati non eletti nell'ambito della lista, subentrano i soci indicati con il maggior numero di aggiunte.

In caso di parità di voti in ogni votazione prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

ART. 15 – CONGRESSI CIRCOSCRIZIONALI

Il Coordinamento Nazionale può autorizzare in via eccezionale, nelle città di cui all'art. 30 dello Statuto, lo svolgimento dei congressi circoscrizionali. In tal caso si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste per i congressi comunali per quanto riguarda la dimensione circoscrizionale e a quelle previste per i congressi provinciali per quanto riguarda la dimensione cittadina. Il coordinamento nazionale è in ogni caso autorizzato ad emanare tutte le ulteriori norme regolamentari necessarie ad armonizzare la normativa vigente con le esigenze poste da questa particolare procedura.